

Codice A1110B

D.D. 9 ottobre 2018, n. 616

Procedura di gara informale per l'affidamento del servizio di finanziamento di investimenti per un totale di euro 83.030.000,00 - CODICE C.I.G. 7639326B3C. Integrazione e modifica della Determinazione Dirigenziale n. 604/A1110B del 01.10.2018

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 7:
- comma 1: *“Per la realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 495 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per l'importo complessivo di euro 83.030.000,00 da iscriversi in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nel rispetto della normativa statale vigente”;*
- comma 2: *“L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 41.515.000,00 per il 2018 e ad euro 41.515.000,00 per il 2019”;*

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 17 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. prevede espressamente che:
*“Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:(omissis)
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;”*
- in attuazione della normativa sopra richiamata, con determinazione n. 505 del 1^a agosto 2018 pubblicata sul B.U. Regione Piemonte n. 32 del 09/08/2018, modificata con successiva determinazione n. 555 del 04/09/2018 pubblicata sul B.U. Regione Piemonte n. 36 del 06/09/2018 è stato approvato lo schema di avviso per la manifestazione di interesse contenente lo schema di contratto di mutuo non vincolante nonché lo schema della lettera di manifestazione di interesse;
- successivamente è stato pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 36 del 06.09.2018, l'avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione ad una indagine di mercato finalizzata ad una selezione di operatori economici per la sottoscrizione di un contratto di mutuo di 83.030.000,00 ad erogazione multipla per la concessione di contributi agli investimenti di enti pubblici;
- la bozza di contratto allegata all'avviso specificava che il relativo contenuto aveva natura indicativa e non vincolante per la Regione Piemonte;

- nei termini previsti sono pervenute da parte di alcuni istituti finanziatori, lettere di manifestazione di interesse alla gara in questione.

DATO ATTO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 604/A1110B del 01.10.2018 si è proceduto all'avvio dell'iter di individuazione dell'istituto finanziatore, attraverso gara informale tra gli operatori economici che hanno espresso manifestazione di interesse;
- la citata determinazione approvava in allegato, quale parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

“a) la lettera di invito alla gara informale indetta dalla Regione Piemonte per l'affidamento del servizio di finanziamento di investimenti per un totale di euro 83.030.000,00

b) il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)

c) il modello di “offerta economica”

omettendo, per mero errore materiale, l'approvazione in allegato dello “Schema di contratto di finanziamento” che pertanto con il presente provvedimento si approva.

DATO ATTO CHE:

- l'Amministrazione Regionale ha ritenuto di chiudere gli uffici regionali il giorno 02 novembre 2018;
- la citata Determinazione Dirigenziale n. 604/A1110B del 01.10.2018 aveva originariamente previsto quale termine per la presentazione dell'offerta e dell'inizio delle operazioni di gara il giorno 02 novembre 2018 rispettivamente alle ore 11,00 e 13,30;
- conseguentemente è necessario modificare i seguenti termini previsti nella lettera di invito approvata in allegato A) alla citata Determinazione Dirigenziale n. 604/A1110B del 01.10.2018 nel seguente modo:
 - il termine ultimo per la presentazione dell'offerta originariamente stabilito in “entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 02 novembre 2018” viene differito e modificato in “ **entro e non oltre le ore ore 11,00 del giorno 09.11.2018**”;
 - le operazioni di gara hanno inizio alle **ore 13,30 del giorno 09 novembre 2018**

Restano confermate tutte le altre parti della citata Determinazione e relativi allegati non espressamente modificati con il presente provvedimento.

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico di Procedimento è il Dirigente del Settore “Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie”, Doglione Dott.ssa Roberta;

IL DIRIGENTE REGIONALE

VISTI:

- gli articoli nn. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- gli articoli nn. 13, 14, 64, 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1983 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- gli articoli nn. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
- gli articoli nn. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il D.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con particolare riferimento agli artt. 45, 48 e 80;
- la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- l’art. 1 della L.R. n. 7 del 29 giugno 2018 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di approvare, ad integrazione della precedente Determinazione Dirigenziale n. 604/A1110B del 01.10.2018 lo “Schema di contratto di finanziamento”, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di modificare i seguenti termini previsti nella lettera di invito approvata in allegato A) alla citata Determinazione Dirigenziale n. 604/A1110B del 01.10.2018 prevedendo che:

- il termine ultimo per la presentazione dell’offerta originariamente stabilito in “entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 02 novembre 2018” viene differito e modificato in “ **entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 09.11.2018**”;

- le operazioni di gara hanno inizio alle **ore 13,30 del giorno 09 novembre 2018**.

3. di confermare per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, il contenuto della citata Determinazione Dirigenziale n. 604/A1110B del 01.10.2018 e relativi allegati;

4. di disporre, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, la pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 2 e 3 e dell'art. 27 del D.lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ACQUISIZIONE
E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Dr.ssa Roberta DOGLIONE

Allegato

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Tra

_____ (di seguito denominata anche la "Banca Finanziatrice")

e

Regione Piemonte (di seguito denominata anche "Regione" o "Ente")

PREMESSO CHE:

(a) Con legge regionale n. 4 del 05.04.2018 pubblicata nel B.U. della Regione Piemonte n. 14 del 6 aprile 2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ;

(b) la Regione Piemonte (di seguito la "**Regione**") con Legge Regionale n. 7 del 29 giugno 2018 "*Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020*", pubblicata sul B.U. 29 giugno 2018, 5° suppl. al n. 26 (di seguito la "**Legge Regionale**"):

- (i) All'art. 1, comma 1 ha disposto che: "*Per la realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 495 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per l'importo complessivo di euro 83.030.000,00 da iscriversi in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nel rispetto della normativa statale vigente.*"
- (ii) all'art. 1, comma 2 ha stabilito che: "*L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 41.515.000,00 per il 2018 e ad euro 41.515.000,00 per il 2019.*)";

(c) l'Ente dichiara, conformemente a quanto previsto con provvedimento n. [•] del [•], che gli interventi costituenti l'Investimento rientrano nelle fattispecie individuate dall'art. 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e che tali interventi sono finanziabili mediante ricorso all'indebitamento, ai sensi della normativa vigente in materia di indebitamento applicabile all'Ente medesimo;

(d) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti all'esercizio al cui bilancio si riferisce l'indebitamento relativo all'Investimento;

(e) l'Ente con provvedimento n. [•] del [•] ha deliberato la contrazione del Prestito ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;

(f) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto del limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente, applicabile all'Ente;

(g) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale applicabile e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale/provinciale ai fini della contrazione del Prestito;

(h) con Determinazione Dirigenziale n. 505/A1110B del 01.08.2018 è stato approvato lo schema di manifestazione di interesse per la partecipazione ad un'indagine di mercato finalizzata alla selezione per la sottoscrizione di un contratto di mutuo ad erogazione multipla di euro 83.030.000,00 per contributi agli investimenti degli enti locali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Articolo 1

Premesse e definizioni

Nel Contratto, qualsiasi riferimento ad un "Articolo", una "Premessa" e un "Allegato" si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del Contratto.

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto. Nel Contratto i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Contratto": indica il presente contratto di finanziamento;

"Data di Inizio Ammortamento": indica in relazione a ciascuna Erogazione (come di seguito definita) la data in cui tale Erogazione viene effettuata ai sensi dell'Articolo 3 e a partire dalla quale maturano gli interessi sulle relative Somme Erogate (come di seguito definite);

"Data di Pagamento": indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla Prima Data di Pagamento scelta dall'Ente ai sensi dell'articolo 5 del presente contratto ed indicata dal medesimo nella Domanda di erogazione e fino alla data di Scadenza dell'Erogazione;

"Data di Stipula": indica la data di sottoscrizione del Contratto;

"Data di Scadenza Finale": ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 4;

"Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo": ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 5;

"Data di Scadenza della Singola Erogazione": indica la data di scadenza di ciascuna Erogazione come risultante dalla relativa Domanda di Erogazione; la Data di Scadenza della Singola Erogazione non può essere successiva alla Data di Scadenza Finale;

"Debito Residuo": indica, ad ogni data e con riferimento a ciascuna Erogazione, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e la somma delle Quote Capitale già rimborsate;

"Erogazione": ha il significato specificato all'Articolo 3, comma 1;

"Giorno Lavorativo": significa un giorno in cui le banche operanti sulla piazza disono aperte per l'esercizio della loro normale attività; s'intende che ogni giorno semifestivo per le banche sulla piazza di non sarà considerato Giorno Lavorativo nel caso in cui un termine previsto nel Contratto di Finanziamento scada in tale giorno;

"Giorno TARGET": indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

"Interessi di Mora": ha il significato specificato all'Articolo 6, comma 1;

"Investimento": ha il significato attribuito nell'Articolo 2, comma 2;

"IRS": indica il tasso Interest Rate Swap a 12 anni lettera 12Y/6m, pari alla media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap, e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters (rilevazione alle ore 11 A.M. di Francoforte) colonna "EURIBORBASIS-EUR";

"Periodo di Interessi": indica con riferimento al calcolo degli interessi un periodo di sei mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);

"Periodo di Utilizzo": corrisponde all'arco temporale compreso tra la Data di Stipula e la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo nel corso del quale la Somma Prestata è messa a disposizione della Regione Piemonte e la Regione Piemonte medesima può presentare le Domande di Erogazione;

"Piano di Ammortamento": indica il piano di ammortamento relativo a ciascuna Erogazione, predisposto dalla Banca Finanziatrice sulla base della relativa Domanda di Erogazione e consegnato alla Regione Piemonte alla relativa Data di Inizio Ammortamento; tutti i Piani di Ammortamento prevedono Quota Capitale costante (c.d. Ammortamento Italiano);

"Piano di Ammortamento Riepilogativo": indica il piano di ammortamento riepilogativo dei Piani di Ammortamento specifici per ciascuna erogazione trasmesso dalla Banca Finanziatrice alla Regione Piemonte ai sensi dell'Articolo 5 del presente Contratto;

"Finanziamento": indica l'operazione di finanziamento oggetto del Contratto;

"Prima Data di Pagamento dell'Erogazione": ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 5;

"Quota Capitale": ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 4;

"Quota Interessi": ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 5;

"Somma Erogata": indica, ad una determinata data, la somma degli importi delle singole Erogazioni avvenute fino a tale data (inclusa);

"Somma Prestata": ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 1;

"Spread Unico": indica la maggiorazione utilizzata per calcolare il Tasso di Interesse e indicata all'Articolo 4, comma 2;

"Tasso di Interesse": indica il Tasso di Interesse Fisso;

"Tasso di Interesse Fisso": ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 2.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

1. La Banca Finanziatrice concede alla Regione, che accetta, il Finanziamento per l'importo di Euro **83.030.000,00** (Euro ottantatré milioni trentamila/00) (la "**Somma Prestata**").
2. La Regione Piemonte si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione degli Interventi di cui

3. La Banca Finanziatrice è esonerata da ogni responsabilità riguardo all'effettivo utilizzo della Somma Prestata per lo scopo del Finanziamento.
4. Il Finanziamento ha durata fino al 31/12/2039 (la "**Data di Scadenza Finale**").
5. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 3, comma 2, la Regione Piemonte potrà richiedere l'erogazione della Somma Prestata solamente nel Periodo di Utilizzo, compreso tra la Data di Stipula ed il 30/11/2019 (la "**Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo**").

Articolo 3

Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata in più soluzioni, in ogni caso con valuta alla relativa Data di Inizio Ammortamento, sulla base di apposite **Domande di Erogazione** presentate dalla Regione Piemonte (ciascuna, un' "**Erogazione**").
2. L'importo minimo di ciascuna Erogazione dovrà essere pari a Euro **5.000.000,00** (Euro cinquemilioni/00), fatta eventualmente eccezione per l'ultima che potrà essere anche di importo inferiore. In ogni caso la Regione Piemonte potrà richiedere, durante il Periodo di Utilizzo, un numero massimo di Erogazioni pari a 8 (otto). Resta inteso che l'importo complessivo di tutte le Erogazioni effettuate non potrà in alcun caso essere superiore alla Somma Prestata.
3. L'erogazione ha luogo mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla Regione Piemonte acceso presso il Tesoriere Unicredit spa codice IBAN _____.
4. Ciascuna Domanda di Erogazione dovrà essere ricevuta dalla Banca Finanziatrice entro le ore 12:00 del **quinto Giorno Lavorativo** antecedente la Data di Erogazione, sarà irrevocabile per la Regione Piemonte ed avrà esecuzione il giorno indicato nella Domanda di Erogazione come Data di Erogazione.
5. L'obbligo della Banca Finanziatrice di effettuare ciascuna Erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 12 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Regione Piemonte ai sensi del Contratto.

Articolo 4

Interessi

1. Sul Debito Residuo matureranno interessi: (i) con decorrenza, in relazione a ciascuna Erogazione, dalla relativa Data di Inizio Ammortamento; e (ii) al Tasso di Interesse applicato alla relativa Erogazione.
2. Sulla relativa Erogazione in ciascun Periodo di Interessi matureranno interessi calcolati sulla base di un tasso pari al tasso *Interest Rate Swap* (IRS) lettera 12Y/6m, maggiorato dello **Spread Unico** pari a _____ punti percentuali annui (il "**Tasso di Interesse Fisso**"). Il tasso *Interest Rate Swap* (IRS) relativo a ciascuna Erogazione sarà rilevato il Giorno Lavorativo successivo alla data di consegna di ciascuna Domanda di Erogazione.

3. Il **Tasso di Interesse Fisso** sarà comunicato per iscritto alla Regione Piemonte entro le ore 16:30 del secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di consegna di ciascuna Domanda di Erogazione.
4. Il Tasso di Interesse Fisso sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e gli interessi saranno corrisposti dalla Regione Piemonte a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'Articolo 5.
5. L'importo che la Regione Piemonte dovrà corrispondere a ciascuna Data di Pagamento a titolo di interessi (la "**Quota Interessi**"), determinato sulla base degli interessi maturati sul Debito Residuo nel relativo Periodo di Interessi, al Tasso di Interesse Fisso applicabile a ciascuna Erogazione, sarà arrotondato (distintamente per l'importo di interessi maturato in relazione a ciascuna Erogazione) al centesimo di Euro.
6. In relazione a ciascuna Erogazione, l'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della Prima Data di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni (calcolati sulla base dei criteri di cui al precedente comma 4) compresi tra la relativa Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la Prima Data di Pagamento (inclusa).
7. Qualora un Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il relativo Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5

Rimborso del Prestito e pagamento degli interessi

1. In relazione a ciascuna Erogazione, la Banca Finanziatrice predisporrà sulla base della relativa Domanda di Erogazione un Piano di Ammortamento specifico che sarà consegnato alla Regione Piemonte alla relativa Data di Inizio Ammortamento.
2. Al Piano di Ammortamento relativo a ciascuna Erogazione corrisponderà un periodo di ammortamento individuale , compreso tra la relativa Data di Inizio Ammortamento e la Data di Scadenza della Singola Erogazione indicata nella Domanda di Erogazione, della durata di 20 anni.
3. Successivamente alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo o, se anteriore, alla data in cui la Somma Prestata sia stata integralmente erogata, la Banca Finanziatrice trasmetterà alla Regione Piemonte un piano di ammortamento riepilogativo, a meri fini ricognitivi, dei Piani di Ammortamento specifici (il "**Piano di Ammortamento Riepilogativo**").
4. La Regione Piemonte si obbliga a restituire alla Banca Finanziatrice la Somma Prestata in relazione a ciascuna Erogazione a ciascuna Data di Pagamento, successiva alla Data di Inizio Ammortamento di ciascuna Erogazione e fino alla Data di Scadenza della Singola Erogazione (comunque non successiva alla Data di Scadenza Finale), mediante la corresponsione di rate semestrali (fatta eventualmente eccezione per la prima). Tali rate semestrali saranno comprensive di una quota in linea capitale costante (la "**Quota Capitale**") e di una Quota Interessi, secondo il Piano di Ammortamento relativo a tale Erogazione.

5. In relazione a ciascuna Erogazione, la Regione Piemonte indicherà nella relativa Domanda di Erogazione se il pagamento della Quota Interessi e della Quota Capitale relativa all'Erogazione avrà inizio dalla prima Data di Pagamento che cade dopo la relativa Data di Inizio Ammortamento, ovvero dalla Data di Pagamento immediatamente successiva (la "**Prima Data di Pagamento dell'Erogazione**"). Resta inteso che ciascuna Prima Data di Pagamento dell'Erogazione dovrà necessariamente cadere in un periodo compreso tra 1 mese e gli 11 mesi successivi alla relativa Data di Inizio Ammortamento.
6. La Quota Interessi relativa a ciascuna rata sarà determinata ai sensi dell'Articolo 4 che precede.
7. La Banca Finanziatrice, per ogni Data di Pagamento, e previa comunicazione da inviarsi almeno trenta giorni prima, comunica l'esatto importo della somma da pagare, comprensiva di Quota Interessi e Quota Capitale alla Regione Piemonte, sulla base dei relativi Piani di Ammortamento. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime la Regione Piemonte dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno Lavorativo, il rimborso sarà posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
8. Qualora in prossimità della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo la Somma Erogata risulti inferiore alla Somma Prestata, la Banca Finanziatrice invierà alla Regione Piemonte una comunicazione di ricognizione dell'importo della Somma Prestata ancora da erogare. La Regione Piemonte, entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, potrà: (a) chiedere un'ultima Erogazione e/o (b) chiedere alla Banca Finanziatrice la riduzione della Somma Prestata all'importo della Somma Erogata, comprensiva dell'eventuale ultima Erogazione di cui al punto (a). Qualora la Regione Piemonte, entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, non faccia pervenire alcuna richiesta alla Banca Finanziatrice, la Somma Prestata sarà ridotta all'importo della Somma Erogata a tale data e la Regione Piemonte sarà tenuta a corrispondere alla Banca Finanziatrice un indennizzo di mancato utilizzo, entro 30 giorni successivi alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, pari allo 0,50% dell'importo della relativa riduzione (pari alla differenza tra la Somma Prestata originaria e la Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo).

Articolo 6

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte della Regione Piemonte nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto per capitale ed interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati al Tasso di Interesse Fisso, maggiorato di tre punti percentuali (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempimento

della Regione Piemonte, come previsto dall'Articolo 12, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 7

Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' fatta salva la facoltà della Regione Piemonte di effettuare il rimborso totale di ogni singola Erogazione in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda Data di Pagamento successiva alla relativa Data di Inizio Ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi, via PEC, alla Banca Finanziatrice, almeno trenta giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso ai sensi dell'Articolo 5.
2. E' facoltà della Regione Piemonte effettuare il rimborso totale di una o più singole Erogazioni contestualmente. Non è invece possibile per la Regione Piemonte effettuare il rimborso parziale dell'ammontare di una o più singole Erogazioni.
3. In caso di rimborso anticipato di una o più Erogazioni la Regione Piemonte dovrà corrispondere alla Banca Finanziatrice l'intera rata (comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi) relativa a tali Erogazioni in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso per la quale è stato richiesto il rimborso totale anticipato e il corrispondente Debito Residuo per ciascuna di tali Erogazioni, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
4. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, relativo ad una Erogazione sulla quale maturano interessi al Tasso di Interesse Fisso, la Regione Piemonte dovrà inoltre corrispondere alla Banca Finanziatrice un indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue relative all'Erogazione a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il Debito Residuo relativo all'Erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue relative all'Erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza saranno calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell'Erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

Articolo 8

Garanzie ed impegni

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, l'Ente:
 - (a) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento delle rate di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della Banca Finanziatrice;
 - (b) conferisce al Tesoriere Delegazione di Pagamento a valere sulle entrate proprie regionali anche nell'interesse della Banca Finanziatrice, affinché il Tesoriere medesimo, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, corrisponda alla Banca Finanziatrice per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Periodo di Ammortamento, le rate semestrali comprensive di capitale ed interessi;
2. All'atto di ciascuna Erogazione la Delegazione di Pagamento dovrà pervenire alla Banca Finanziatrice, completa in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il giorno precedente la data in cui viene fissato il relativo Tasso di Interesse Fisso.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, senza indugio, la ragione sociale del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo.
4. Per tutta la durata del Prestito, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.
5. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte della Banca Finanziatrice, la quale potrà condizionare la predetta autorizzazione alla prestazione, da parte dell'Ente, di analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a proprio favore.

Articolo 9

Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente, precedentemente comunicato alla Banca Finanziatrice. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla Banca Finanziatrice, senza indugio, e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al relativo conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso inviati dalla Banca Finanziatrice al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della Banca Finanziatrice ;

3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Prestito, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8 comma 3;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della Banca Finanziatrice.
4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Banca Finanziatrice di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto nei modi che riterrà più opportuni.

Articolo 10

Compensazione

1. L'Ente riconosce alla Banca Finanziatrice la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della Banca Finanziatrice a qualsiasi titolo che non risulti espressamente vincolato per legge.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente esclusa la facoltà per l'Ente di procedere alla compensazione di tali debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Banca Finanziatrice a qualsiasi titolo, salvo e pressa autorizzazione della Banca Finanziatrice.

Articolo 11

Diverso utilizzo della Somma Prestata

1. Qualora la Regione Piemonte intenda utilizzare la Somma Prestata per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali questa era stata richiesta e concessa, dovrà informarne immediatamente, tramite comunicazione scritta, la Banca Finanziatrice che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 12, comma 4, paragrafo ii,) che segue, il diverso utilizzo della Somma Prestata è subordinato alla condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
3. La richiesta di diverso utilizzo deve pervenire alla Banca Finanziatrice almeno trenta giorni prima della corrispondente Domanda di Erogazione.

Articolo 12

Risoluzione e recesso

1. Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dalla Regione Piemonte ai sensi del presente Contratto (ivi incluse le dichiarazioni riportate nelle Premesse) si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la data della prima erogazione, la Banca Finanziatrice, entro tale data, potrà recedere dal Contratto.

2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la Banca Finanziatrice darà comunicazione a mezzo PEC alla Regione Piemonte dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte della Regione Piemonte.
3. La Regione Piemonte si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Banca Finanziatrice rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Regione Piemonte contenute nel Contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.
4. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - i. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - ii. destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa;
 - iii. falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto;
 - iv. inadempimento di una delle obbligazioni di cui all'Articolo 8 ed all'Articolo 9, comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 3;
 - v. mancata ricezione da parte della Banca Finanziatrice della evidenza della notifica della Delegazione di pagamento.
5. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la Banca Finanziatrice comunicherà alla Regione Piemonte mediante PEC l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 4. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
6. In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, la Regione Piemonte dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della Banca Finanziatrice, rimborsare il Debito Residuo, gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori e il risarcimento del maggior danno derivante alla Banca Finanziatrice dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 7, comma 4.

Articolo 13

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La Banca Finanziatrice ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto.
2. La Regione Piemonte, previo consenso scritto della Banca Finanziatrice, può cedere i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della Banca Finanziatrice e nascenti dal Contratto.

Articolo 14

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, la Banca Finanziatrice si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del Contratto, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento, distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sotto indicato (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione:
Banca Finanziatrice:
[•]

Ente:
[•]
3. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della Banca Finanziatrice e dell'Ente in relazione al Contratto.

Articolo 15

Oneri e spese

1. Qualsiasi spesa ed onere, imposta e/o tassa inerente e/o conseguente al Contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le spese notarili e quelle relative al rilascio di copie del Contratto in forma esecutiva, sono a carico della Regione Piemonte.

Articolo 16

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Banca Finanziatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità "attenuata" dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 e s.m.i..

Articolo 17

Trattamento dati personali

1. La Banca Finanziatrice è nominata quale Responsabile del trattamento esterno dei dati personali discendenti dal presente contratto in n conformità alle disposizioni contenute nell'art.28 Reg.679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa *pro tempore* vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal delegato del Titolare.
3. Ogni trattamento dei dati succitati dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norma di legge.
4. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto stipulato avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere.

Articolo 18

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.